

31, in quanto, date le condizioni eccezionali del momento, il Commissario Straordinario aveva agito sotto l'urgenza di necessità impellenti ed improrogabili, per cui i provvedimenti adottati in quelle condizioni non potevano costituire diritti del genere di quelli previsti dal citato art. 31.

In seguito a ricorso del Diaua, la Corte di Cassazione, con sentenza 24 marzo - 19 giugno 1952, disapprovò la restrizione interpretativa al disposto dell'art. 31, affermata dalla Corte di merito, rilevando come nella specie fosse pacifico in fatto l'affidamento all'impiegato in parola dell'incarico della reggenza dell'Ispettorato delle Puglie per un periodo superiore a sei mesi, onde ricorrevano obiettivamente i requisiti formali e sostanziali per l'applicazione dell'art. 31 del c.c.l. 4 giugno 1941.

Con sentenza 6 maggio 1953 - 19 febbraio 1954, la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma, giudicando definitivamente che il Diaua ha diritto, ai sensi dell'art. 31 del Contratto collettivo di